

	STATUTO DELLA	
	FONDAZIONE UNIVERSITA'	
	"GABRIELE D'ANNUNZIO"	
	Art. 1 -Costituzione - sede - delegazioni	
	Su iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio", di seguito	
	detta Università, con sede in Chieti, è costituita, ai sensi	
	dell'articolo 59, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388	
	e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "Regolamento recante	
	criteri e modalità per la costituzione di fondazioni	
	universitarie di diritto privato", una fondazione denominata	
	Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio", con sede in Chieti,	
	via Polacchi, 11.	
	La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non	
	ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera	
	esclusivamente nell'interesse della Università, in quanto suo	
	ente strumentale.	
	L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di riscontro	
	sull'effettiva coerenza dell'attività della Fondazione con	
	l'interesse dell'Università medesima.	
	La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità	
	consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei	
	principi di economicità della gestione.	
	Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia	
	che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale	
	rispetto alle finalità della Fondazione, attività di	

	promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria	
	rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto	
	alla Fondazione stessa.	
	In tutti i Casi sono previste deliberazioni e approvazioni da	
	parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate,	
	salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con	
	delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di	
	Amministrazione dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara.	
	Art. 2 - Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse	
	In applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo,	
	della legge 23 dicembre 2000, n.388, e in luogo delle	
	aggregazioni di cui alla lettera c) del comma secondo dello	
	stesso articolo, la Fondazione dell'Università di Chieti	
	persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca.	
	La Fondazione, in esecuzione delle linee guida stabilite	
	dall'Ateneo, svolge attività strumentali e di supporto della	
	didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con	
	specifico riguardo a:	
	- promozione e sostegno finanziario delle attività didattiche,	
	formative e di ricerca anche mediante la creazione di	
	strutture all'uopo destinate;	
	- promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie	
	alla didattica ed alla ricerca;	
	- realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire	
	le condizioni di studio e di promozione e di supporto	

	dell'attività scientifica e di ricerca;	
	- promozione e supporto delle attività di cooperazione	
	scientifica e culturale dell'Università con istituzioni	
	nazionali ed internazionali;	
	- promozione e attuazione di iniziative a sostegno del	
	trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di	
	nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della	
	valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche	
	attraverso la tutela brevettale;	
	- supporto all'organizzazione di stage e di altre attività	
	formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza;	
	- elaborazione di studi di settore finalizzati ad individuare	
	potenziali linee strategiche di sviluppo della ricerca da	
	effettuare all'interno dell'Ateneo sulla base delle capacità e	
	delle competenze consolidate, fornendo anche attività di	
	consulenza per i docenti dell'Università.	
	Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Fondazione	
	può:	
	- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e	
	richiedere contributi pubblici e privati locali, nazionali,	
	europei e internazionali da destinare agli scopi della	
	Fondazione;	
	- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con	
	soggetti pubblici o privati;	
	- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o	

	il possesso;	
	- sostenere lo svolgimento di attività di formazione,	
	ricerca e trasferimento tecnologico;	
	- promuovere la costituzione o partecipare a consorzi,	
	associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità,	
	nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento	
	tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di	
	capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di	
	partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non	
	può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale.	
	- promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri	
	istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi	
	internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali,	
	pubblici o privati;	
	- promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre	
	istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o	
	partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;	
	- promuovere e sostenere eventi culturali diretti a favorire	
	ed intensificare i legami tra l'Università e il territorio;	
	Art. 3 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto	
	della costituzione;	
	- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla	
	Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni	

	e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private,	
	la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento	
	dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a	
	patrimonio;	
	- dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di	
	Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del	
	patrimonio;	
	- dagli utili, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio	
	di Amministrazione decida di imputare a patrimonio; '	
	- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di	
	gestione;	
	- dai contributi in conto capitale erogati dal Ministero	
	dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri	
	Ministeri, da Enti nazionali e Comunitari per le finalità di	
	formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra	
	attività della Fondazione.	
	La gestione del patrimonio si ispira al criterio	
	dell'economicità.	
	Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione	
	degli utili. Eventuali proventi e rendite sono utilizzati per	
	il perseguimento degli scopi statutari, ivi comprese liberalità	
	a favore dell'Università.	
	Art. 4 - Fondi di gestione	
	Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:	

	- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito	
	destinato all'attuazione degli scopi statuari e non	
	espressamente destinato all'incremento del patrimonio	
	effettuato dal Fondatore, da Partecipanti istituzionali, da	
	Partecipanti ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;	
	- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;	
	- dei proventi della propria attività, anche in regime di	
	convenzione;	
	dagli eventuali trasferimenti dell'Ateneo riguardanti	
	specifiche attività puntualmente individuate da Ud'A	
	nell'ambito delle linee guida e dei piani annuali e pluriennali	
	della Fondazione e disciplinati nella convenzione.	
	Art. 5 - Fondatore	
	È Fondatore l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-	
	Pescara.	
	Art. 6 - Partecipanti istituzionali	
	Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali",	
	previo gradimento della Fondazione e della Università, enti,	
	amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole	
	o associate, che condividendo le finalità della Fondazione,	
	partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante	
	contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni	
	materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella	
	stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione	
	della Fondazione.	

	Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti,	
	amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole	
	o associate, che contribuiscono in via non continuativa agli	
	scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri	
	da esso stabiliti. Il contributo erogato dai soggetti	
	Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un	
	obiettivo progettuale specifico.	
	I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere	
	coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle	
	eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel	
	raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.	
	La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante	
	dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato	
	regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente	
	eseguita.	
	I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con	
	delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto	
	favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono	
	espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente	
	statuto e del regolamento.	
	In ogni caso, l'ammissione di Partecipanti Istituzionali o di	
	Partecipanti non può comportare la perdita, da parte	
	dell'Università fondatrice, della posizione di controllo	
	maggioritario sulla governance della Fondazione. Qualsiasi	

	meccanismo convenzionale o statutario che attribuisca a soggetti	
	diversi dall'Università fondatrice la facoltà di designare o	
	nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione, ovvero degli organi di governo	
	degli enti dalla medesima promossi e sostenuti, è nullo per	
	contrasto con le disposizioni dell'art. 9, lett. c), del D.P.R.	
	24 maggio 2001, n. 254, e con i principi di diritto pubblico	
	che presiedono alla gestione delle fondazioni universitarie di	
	partecipazione.	
	Ferma restando la facoltà della Fondazione di ammettere	
	Partecipanti Istituzionali e Partecipanti secondo le modalità	
	previste dal presente articolo, la partecipazione di soggetti	
	diversi dall'Università fondatrice alla governance della	
	Fondazione e degli enti da essa controllati rimane in ogni caso	
	subordinata al mantenimento della posizione di controllo	
	maggioritario in capo all'Università fondatrice, conformemente	
	a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 9, lett.	
	c), del D.P.R. n. 254 del 2001 e ribadito dalla giurisprudenza	
	amministrativa (T.A.R. Abruzzo - Pescara, sent. n.236/2016).	
	Art. 7 - Partecipanti esteri	
	Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero	
	Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli	
	enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede	
	all'estero.	
	Art. 8 - Esclusione e recesso	

	Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta	
	con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri	
	l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti	
	per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri	
	derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa	
	e non tassativa:	
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni	
	e i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui	
	all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre	
	componenti della Fondazione;	
	- comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
	patrimoniali.	
	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo	
	anche per i seguenti motivi:	
	- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche	
	stragiudiziali.	
	I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni	
	momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di	
	adempimento delle obbligazioni assunte.	
	Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla	
	Fondazione.	
	Art. 9 - Organi	

	Sono organi della Fondazione:	
	- il Presidente;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio dei revisori dei conti;	
	- il Comitato Scientifico.	
	La presenza negli organi di governo dell'Ateneo (Rettore,	
	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Senato	
	Accademico, Collegio dei Revisori) è incompatibile con la	
	presenza negli organi e nelle posizioni apicali di governo della	
	i Fondazione (Presidente, Direttore Generale,	
	Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei	
	conti).	
	Il 50% (cinquanta per cento) delle indennità degli organi di	
	governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Consiglio di	
	Amministrazione) rappresentano il tetto massimo delle indennità	
	attribuite agli equivalenti organi di governo della Fondazione	
	e vanno deliberate dal Consiglio di Amministrazione	
	dell'Università G. d'Annunzio, previo parere del Senato	
	Accademico.	
	Per i membri del Comitato Scientifico non è riconosciuta alcuna	
	indennità, salvo un eventuale gettone di presenza parificabile	
	a quello percepito dai componenti del Senato Accademico che ne	
	hanno diritto.	
	Tutte le cariche di governo della Fondazione (Presidente,	
	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione) hanno una	

durata di 3 anni, rinnovabile una sola volta.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Rettore dell'Università, su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione. In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato dal Rettore dell'Università, oltre che dal Presidente è composto da:

	- due membri designati dal Consiglio di Amministrazione	
	dell'Università;	
	- due membri designati dal Senato Accademico	
	dell'Università;	
	- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione,	
	dell'Università e della Ricerca.	
	Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza	
	giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive,	
	decade dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra	
	ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'organo che	
	aveva effettuato la designazione provvede a una nuova	
	designazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio provvede a:	
	- proporre all'Università il piano pluriennale delle attività e	
	il piano di attività annuale della Fondazione;	
	- approvare la relazione del Presidente sull'attività della	
	Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;	
	- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo,	
	predisposti dal Direttore Generale;	
	- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;	
	- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto	
	dal Direttore Generale;	

	- stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la	
	qualifica di Partecipante;	
	- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 del	
	presente statuto;	
	- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e	
	procedere alla nomina dei Responsabili;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati	
	e donazioni;	
	- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal	
	presente Statuto e dalla legge.	
	Art. 12 - Convocazione e quorum	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di	
	propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi	
	membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui	
	si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di	
	necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni	
	prima della data fissata.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno	
	della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente	
	indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e	
	può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della	
	prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.	
	Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con	
	la presenza della maggioranza dei membri in carica.	

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dal Fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di società per azioni.

Tutti i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché i bilanci della Fondazione sono resi accessibili secondo modalità analoghe a quelle previste per i medesimi documenti dell'Università.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le

	seguenti modalità:	
	- il Presidente del Collegio è nominato dal Fondatore	
	nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste	
	per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori	
	dell'Università.	
	- due componenti designati dal Fondatore e scelti tra i	
	dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della	
	programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione,	
	dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione	
	nel registro dei revisori contabili.	
	Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono	
	essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori	
	contabili.	
	I Revisori durano in carica tre anni rinnovabili una sola volta.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si	
	procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente	
	articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del	
	termine previsto per gli altri.	
	Fermo quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto, la	
	carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni	
	altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.	
	Art. 14 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione;	
	esso è presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da	

	un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10 (dieci).	
	Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente	
	sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere	
	particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei	
	campi attinenti agli scopi della Fondazione.	
	Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione,	
	dell'Università e della Ricerca e quattro componenti sono	
	designati dal Senato Accademico dell'Università in	
	rappresentanza delle quattro aree scientifiche fondamentali di	
	Ateneo che rappresentano le macroaree ministeriali: medica,	
	umanistica, tecnica, economica.	
	Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di	
	collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il	
	Presidente della Fondazione nella definizione del programma	
	generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni	
	altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione	
	richieda espressamente il parere.	
	Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del	
	Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale	
	della attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il	
	Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche	
	il parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è	
	presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo	
	delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore	
	generale.	

	Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza	
	della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	Il Comitato Scientifico può formulare pareri consultivi e	
	proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della	
	Fondazione.	
	I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni	
	rinnovabili una sola volta.	
	Al Comitato Scientifico viene illustrato il Bilancio Consuntivo,	
	con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della	
	Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.	
	Art. 15 - Direttore Generale	
	Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione	
	su proposta del Presidente.	
	Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al	
	funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è	
	responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione	
	delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del	
	Presidente della Fondazione, esercita funzioni di impulso,	
	coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi	
	amministrativi e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle	
	delibere degli organi della Fondazione.	
	Al Direttore Generale competono, in particolare:	
	- la direzione delle strutture organizzative;	
	- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo	

	trattamento economico e giuridico al Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e	
	forniture necessari per la realizzazione dei programmi.	
	Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con	
	provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con	
	deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi	
	componenti.	
	Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università "Gabriele	
	d'Annunzio"	
	L'Università "Gabriele d'Annunzio" definisce le linee guida	
	dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente	
	rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano	
	individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento dl	
	risorse aggiuntive.	
	L'Università "Gabriele d'Annunzio" approva, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Piano	
	Pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano	
	di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso.	
	L'approvazione del Piano Pluriennale di attività, deve comunque	
	essere conforme alle linee guida determinate dall'Università	

	"Gabriele d'Annunzio" ai sensi del comma 1.	
	I rapporti tra l'Università "Gabriele d'Annunzio" e la	
	Fondazione, sono regolati dal presente Statuto e da specifiche	
	convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241	
	del 1990.	
	Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione	
	delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni.	
	In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle	
	linee guida di attività o di grave inadempimento delle	
	convenzioni l'Università può procedere alla revoca ed alla	
	contestuale sostituzione del Presidente della Fondazione e/o	
	degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione designati dall'Università stessa.	
	Art. 17 - Esercizio finanziario.	
	Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1°	
	gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.	
	In conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, il	
	Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30	
	marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. In presenza di	
	particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo	
	potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.	
	Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio	
	La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili	
	prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti	
	disposizioni.	

	Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli	
	articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto	
	compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione	
	nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve	
	essere certificato da società abilitata. Entro trenta giorni	
	dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa,	
	a cura degli amministratori, all'Università.	
	Art. 19 - Personale	
	I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi	
	quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche	
	dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del	
	codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato	
	e sono costituiti e regolati contrattualmente.	
	Art. 20 - Scioglimento e disposizioni finali	
	La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi	
	previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.	
	Per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o	
	più liquidatori.	
	I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono	
	devoluti a sostegno delle attività dell'Università secondo le	
	previsioni contenute nel presente Statuto.	
	L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli	
	amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni	
	contenute nell'atto di Fondazione e nel presente statuto non	
	possono attuarsi.	

	L'Università, sentiti gli amministratori, promuove	
	l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle	
	deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo statuto,	
	nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon	
	costume.	
	Art. 20-bis - Trasformazione, fusione e scissione	
	La Fondazione può essere oggetto di trasformazione eterogenea	
	in società di capitali, ovvero di operazioni di fusione o	
	scissione, ai sensi degli artt.2500-octies e 42-bis del codice	
	civile.	
	La proposta di trasformazione, fusione o scissione è promossa	
	dal Consiglio di Amministrazione dell'Università fondatrice con	
	deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno tre	
	quarti dei componenti, su parere favorevole del Senato	
	Accademico e sentito il Ministero dell'Istruzione,	
	dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art.22 del	
	presente Statuto. Qualora non si raggiunga il quorum dei tre	
	quarti, la proposta può essere adottata con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi	
	dell'art.2500-octies, comma 2, c.c., applicabile per analogia.	
	La deliberazione, soggetta in via precauzionale a	
	verbalizzazione notarile, deve contenere:	
	a) la relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti	
	giuridici ed economici dell'operazione, ai sensi dell'art.2500-	
	sexies, comma 2, c.c., richiamato dall'art.42-bis, comma 2,	

	sensi del T.U. 31 agosto 1933, n.1592, e delle disposizioni di	
	attuazione.	
	In caso della trasformazione eterogenea della Fondazione in	
	S.R.L., la quota di partecipazione alla Fondazione è assegnata	
	all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara,	
	quale fondatore unico della Fondazione.	
	L'Università fondatrice trasmette l'atto deliberativo di	
	trasformazione eterogenea della Fondazione alla competente	
	Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e	
	all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il	
	parere previsto dall'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175	
	entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento; qualora la	
	Corte dei Conti non si pronunci entro il suddetto termine,	
	l'Università fondatrice può procedere alla trasformazione	
	eterogenea della Fondazione ed alla relativa conversione o	
	modificazione in società.	
	Art. 21 - Rinvio	
	La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente	
	previsto dal Regolamento recante criteri e modalità per la	
	costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai	
	sensi dell'articolo 59, Comma 3, della legge 23 dicembre 2000,	
	n. 388, dal codice civile e dalle relative disposizioni di	
	attuazione.	
	Art. 22 – Modifiche statutarie	
	Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono	

